



Codice di Condotta e Deontologico

---

## IL CODICE DEONTOLOGICO e DI COMPORTAMENTO

### Premessa

**Il presente Codice impegna l'Educatore Finanziario AIEF, professionista della educazione finanziaria a persone e aziende, nei diversi ambiti descritti e promossi dall'Associazione, in linea con l'art. 27 bis del Codice del Consumo, così come disposto dall'art. 2 comma 3 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 ed impegna tutti gli Associati nei rapporti con i terzi e tra loro.**

Stimolare le mentalità e il cuore delle persone è l'azione più importante che si possa fare per i propri associati. L'Associazione Italiana Educatori Finanziari, di seguito AIEF, vuole essere, prima di tutto, un *bene pubblico*: a disposizione di tutti, su tutto il territorio, per far acquisire ad ogni cittadino abilità in ambito finanziario che gli consentano di perseguire gli obiettivi di vita propri e della sua famiglia, definiti sull'intero ciclo di vita ed in funzione delle sue priorità. AIEF si ispira ai 7 Principi Fondamentali di: **Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità**. Questi Principi sono basati su valori comuni, legati alle persone, all'integrità, al partenariato, alla diversità, alla leadership e all'innovazione, e, per il loro tramite, garantisce, sempre ed in ogni caso, la protezione dei minori e la salvaguardia della dignità umana.

Il logo/marchio di AIEF richiama l'importanza del vivere naturale e della formazione continua dei nostri iscritti, consci della rilevanza del ruolo:

*L'educazione finanziaria è il processo attraverso il quale i consumatori/investitori finanziari migliorano la propria comprensione di prodotti e nozioni finanziarie e, attraverso l'informazione, l'istruzione e una consulenza oggettiva, sviluppano le capacità e la fiducia necessarie per diventare maggiormente consapevoli dei rischi e delle opportunità finanziarie, per effettuare scelte informate, comprendere a chi chiedere consulenza e mettere in atto altre azioni efficaci per migliorare il loro benessere finanziario*

*Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies. P.26 – OECD*

I destinatari dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice Deontologico e di comportamento sono i Soci, i componenti degli organi sociali, i dipendenti, i dirigenti, collaboratori e, in generale, chiunque operi per conto di AIEF. In particolare:

- a. i Presidenti e i componenti degli organi sociali sono tenuti, nell'espletamento del mandato, ad ispirarsi ai principi del presente Codice;
- b. i dirigenti nell'espletamento delle proprie funzioni e nel dare concreta attuazione agli indirizzi degli organi sociali, si ispirano ai principi del presente Codice;
- c. i Soci, i dipendenti, i collaboratori e chiunque opera per conto di AIEF sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del Codice.

Il presente Codice descrive, inoltre, il profilo professionale dell'Educatore Finanziario AIEF,

Il termine "Educatore Finanziario AIEF" non si riferisce ad una specifica figura professionale ma indica tutti coloro che svolgono attività di educazione finanziaria, sia in via esclusiva che complementare ad altre attività professionali, e che, previa apposita richiesta di iscrizione, sono ammessi al Registro Educatori Finanziari AIEF. *L'ammissione al Registro si basa, quindi, non sul profilo professionale del richiedente ma sulle attività che effettivamente svolge nell'ambito del contesto finanziario. Si predilige tenere in considerazione, valutare e validare le prestazioni lavorative piuttosto che una asettica dichiarazione di capacità e competenze formali, in linea con quanto disposto a livello comunitario, tramite ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training, C155, 2009): si tratta di un quadro tecnico per il trasferimento, il riconoscimento e, quando necessario, l'accumulo dei risultati dell'apprendimento, indispensabili per ottenere e mantenere una qualifica.*

### CAPITOLO I – I PRINCIPI ISPIRATORI

I destinatari indicati in premessa ispirano i propri comportamenti ai 7 Principi Fondamentali di: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità e ai principi di **onestà e correttezza**,

**legalità, imparzialità e parità di trattamento, trasparenza e completa informazione, proporzionalità, assenza di abuso di potere, corretto utilizzo dei beni, nonché prevenzione del conflitto di interesse e lotta alla corruzione**, di cui al presente capitolo.

### **Articolo 1 Onestà, correttezza e legalità**

L'**onestà** è il principio fondamentale per tutte le attività di AIEF e costituisce elemento imprescindibile delle sue azioni.

I comportamenti dei destinatari indicati in premessa sono improntati ai principi di **correttezza**, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Agiscono **nella legalità** del rispetto delle norme e delle procedure previste dalla normativa vigente, vigilando affinché le decisioni, che incidono sulla collettività, siano conformi alla legge ed al pubblico interesse.

### **Articolo 2**

#### **Imparzialità e parità di trattamento I**

destinatari di cui in premessa:

- a. garantiscono il rispetto del principio della parità di trattamento; nell'ipotesi di disparità di trattamento, la stessa deve sempre essere giustificata da aspetti obiettivi e pertinenti al caso concreto;
- b. evitano qualsiasi discriminazione ingiustificata tra i cittadini basata su nazionalità, genere, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualunque altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, handicap, età od orientamento sessuale.

In osservanza del Principio Fondamentale d'Imparzialità, assicurano la proporzionalità tra risorse e bisogni e che le misure adottate siano proporzionali all'obiettivo perseguito.

### **Articolo 3**

#### **Informazione completa e trasparente I**

destinatari di cui in premessa:

- a. assumono iniziative e decisioni nella massima trasparenza senza favorire alcun gruppo di interessi o singolo individuo ed evitano di creare o fruire di situazioni di privilegio;
- b. si adoperano per assicurare la veridicità, l'accuratezza, la chiarezza e la completezza dell'informazione sia all'esterno sia all'interno di AIEF, con una comunicazione facile e di immediata comprensione.

### **Articolo 4 Abuso di potere**

I destinatari di cui in premessa esercitano le proprie competenze unicamente per le finalità descritte da AIEF e condivise ai fini della partecipazione alla vita sociale e, comunque, sempre nell'interesse e per il bene pubblico e di AIEF.

### **Articolo 5 Prevenzione del conflitto di interesse e lotta alla corruzione**

I destinatari di cui in premessa perseguono unicamente gli interessi ed fini di AIEF e, in particolare, si adoperano al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse, astenendosi in ogni caso dal partecipare ad attività o decisioni che determinano tali situazioni di conflitto di interesse, ovvero in presenza di evidenti ragioni di opportunità.

AIEF, in coerenza con i principi di onestà e trasparenza, si impegna a mettere in atto misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione o conflitto di interessi.

## **CAPITOLO II - L'EDUCATORE FINANZIARIO**

### **Articolo 6 Compito professionale**

L'Educatore Finanziario è il professionista che accompagna le persone, fornendo tutte le nozioni necessarie, ad imparare come valutare/organizzare autonomamente la propria situazione economica, assicurativa e

finanziaria, con il presupposto di una corretta gestione delle proprie risorse, nello spirito del benessere personale e familiare.

Agisce, a titolo gratuito, in rappresentanza dell'Associazione negli incontri istituzionali programmati dall'AIEF e quando ricopre posizioni organizzative formalizzate.

Agisce in rappresentanza dell'Associazione, con accordo di collaborazione formalizzato e remunerato negli altri casi.

Progetta, realizza e vende interventi informativi (tramite riviste, conferenze, forum etc), educativi/formativi e di supporto alle persone o istituzioni (esempio scuole) che lo richiedano.

Ricorre, quando ci sono i presupposti, anche a test di apprendimento da parte delle persone educate/formate rendendole partecipi dei risultati conseguiti.

### **Articolo 7 Attività professionali**

L'Educatore Finanziario, svolge le seguenti attività pratiche:

1. Curare il reperimento delle notizie e delle novità necessarie per assolvere adeguatamente al servizio basilare di "informare", in un settore articolato e variegato come quello economico, assicurativo e finanziario.
2. Informare tramite colloqui singoli o di gruppo, gestiti in maniera autonoma o in equipe, esclusivamente finalizzati alla divulgazione di notizie attinenti a specifiche richieste o bisogni della persona che chiede informazioni. Queste notizie possono essere diffuse tramite strumenti informatici o giornali, testi, guide, brochure, articoli, bandi e qualsiasi altro documento cartaceo o digitale utile.
3. Progettare e tenere colloqui personalizzati o di gruppo, finalizzati alla pianificazione di un percorso di formazione e maturazione personale della controparte che, alla fine del percorso formativo, deve aver sviluppato capacità di giudizio ed autodeterminazione circa le materie o le questioni che sono state oggetto del percorso svolto.
4. Erogare formazione (in aula o web) su temi finanziari in contesti privati e pubblici

### **Articolo 8 Utilizzo Logo Utente**

- 1) L'iscritto al Registro degli Educatori Finanziari AIEF può utilizzare il **logo utente**:
  - a) In tutte le comunicazioni con i clienti;
  - b) Nella pagina del sito personale/aziendale;
  - c) Nei profili Social personali/aziendali.
- 2) A tal fine si obbliga a:
  - a) Sistemare il logo in posizione che eviti confusione, grafica o di contenuto, con altri loghi e/o diciture;
  - b) Linkare al logo la [home del sito aief.eu](http://home.del.sito.aief.eu);
  - c) Inviare a [segreteria@aief.eu](mailto:segreteria@aief.eu) il link della pagina del sito personale/aziendale in cui abbia sistemato il **logo utente**;
  - d) Ottemperare all'eventuale richiesta di modifica comunicata da AIEF dopo la verifica;
  - e) Rimuovere il logo utente allo scadere del termine di iscrizione al Registro (31 Dicembre), salvo nel caso in cui abbia già provveduto al rinnovo;
  - f) Aggiornare annualmente l'immagine del logo utente con le nuove grafiche fornite da AIEF.
- 3) Si precisa che è fatto divieto assoluto di utilizzare il **Logo Istituzionale AIEF** nelle comunicazioni personali e private da parte degli iscritti al Registro degli Educatori Finanziari AIEF.

### ***Doveri nei confronti dei soggetti consultanti***

#### **Articolo 9 Adesione e durata del servizio**

Ogni attività di formazione deve preventivamente ottenere la libera ed esplicita adesione della controparte richiedente e/o del discente.

Qualora la prestazione professionale avesse carattere di continuità nel tempo (ad esempio nelle scuole), l'accordo commerciale dovrà indicare, ove possibile, luogo di erogazione, durata e modalità di interazione. Il

compenso professionale, quando dovuto, deve essere pattuito e contrattualizzato nella fase iniziale del rapporto, seguendo le indicazioni dell'Associazione.

### **Articolo 10 Il rapporto con i soggetti consultanti**

Nell'esercizio della professione, l'Educatore Finanziario rispetta opinioni e credenze; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, status socio-economico, genere, orientamento sessuale e abilità.

L'attività dell'Educatore Finanziario deve essere tale da garantire sempre la salvaguardia della dignità umana e la protezione dei minori.

Il Socio AIEF non può svolgere, nell'ambito del proprio mandato di educatore finanziario, nessuna attività riservata per legge ad altri soggetti (esempio: i promotori finanziari, gli agenti assicurativi etc).

È tenuto a valutare attentamente il grado di validità e di attendibilità delle informazioni, dei dati e delle fonti che utilizza nell'esercizio della sua professione ricorrendo alla Comitato tecnico scientifico di AIEF in caso di dubbio interpretativo.

Il materiale didattico (slides, video, riviste etc.) prima di essere utilizzato all'esterno dell'Associazione, deve essere validato a cura del Centro Studi.

Ogni relazione, articolo, saggio o documento che permetta la riconoscibilità di individui, utilizzato per scopi scientifici di divulgazione, deve essere espressamente autorizzato dallo stesso.

Il materiale didattico raccolto durante l'attività professionale deve essere conservato per almeno 3 anni.

L'Educatore Finanziario AIEF non utilizza il proprio ruolo e gli strumenti professionali a disposizione per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi ad esclusione del compenso pattuito sulla prestazione formativa.

### ***Doveri nei confronti della professione***

#### **Articolo 11**

##### **I Rapporti tra colleghi**

I rapporti fra gli Educatori Finanziari devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco e della lealtà. Nell'esercizio della propria attività professionale, è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

#### **Articolo 12 Condivisione delle buone prassi**

L'Educatore Finanziario contribuisce al progresso epistemologico e metodologico del settore della formazione in ambito economico, assicurativo e finanziario.

Si attiva per pubblicare, tramite l'Associazione, i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale.

#### **Articolo 13 Pubblicità**

La pubblicità e l'informazione concernenti l'attività professionale devono essere ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell'immagine della professione: l'Educatore Finanziario non assume né privatamente né pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.

### ***Il registro degli Educatori Finanziari AIEF***

#### **Articolo 14 Presupposti e principi**

Per accedere al Registro è necessario essere in possesso, alternativamente

- di una Laurea almeno triennale non attinente al settore economico, assicurativo e finanziario, e un'esperienza "sul campo" non inferiore a 5 anni, in almeno una delle attività descritte all'art. 7,
- di una Laurea almeno triennale attinente al settore economico, assicurativo e finanziario, e un'esperienza non inferiore a 2 anni, in almeno una delle attività descritte all'art. 7,
- di una Laurea almeno triennale e di un titolo postlaurea specifico (Master nel settore economico, assicurativo e finanziario).
- del titolo conseguito al termine del percorso formativo intitolato "Professione Educatore Finanziario", erogato in modalità e-learning da AIEF.

In linea con quanto disposto a livello nazionale ed Europeo in ambito di validazione degli apprendimenti formali e non formali, AIEF intende valorizzare, riconoscere e premiare le competenze e le abilità di quanti, pur non avendo una Laurea specifica nel settore dell'orientamento, abbiano maturato un'esperienza tale da soddisfare i requisiti pratici, così come descritti all'art. 7.

Il Registro è gestito ed amministrato in maniera tale che

- sia aperto alla partecipazione di tutti gli Operatori che rispettino i requisiti indicati nel presente articolo,
- sia garantita la democraticità e sia bandita ogni forma di discriminazione o disparità di trattamento tra tutti gli iscritti,
- l'iscrizione non sia subordinata alla partecipazione a corsi organizzati direttamente da AIEF o da Enti convenzionati in esclusiva.

#### **Articolo 15 Accesso**

Per formalizzare la richiesta di iscrizione al Registro è necessario compilare, in tutte le sue parti, l'apposita domanda disponibile nella sezione "Iscrizione al Registro" del portale aief.eu

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, AIEF autorizza i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'Associazione quale "marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi".

#### **Articolo 16 Controversie**

Per la gestione di ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere tra iscritti o tra questi ed uno qualsiasi degli organi associativi, è attivo un Collegio di Probiviri, regolato da un apposito regolamento emanato ad hoc da AIEF.

#### *Il regolamento disciplinare*

#### **Articolo 17 Presupposti**

L'Educatore Finanziario che si renda colpevole di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi all'esercizio della professione ovvero di fatti contrari ai doveri associativi o agli interessi dell'Associazione ovvero di fatti deontologicamente non corretti è sottoposto a procedimento disciplinare.

La competenza a procedere disciplinarmente appartiene al Consiglio direttivo. Il procedimento disciplinare è iniziato ad istanza del Consiglio direttivo stesso o di chiunque altro interessato che proponga una specifica informativa a riguardo.

#### **Articolo 18 Provvedimenti**

Provvedimenti disciplinari sono:

- a. censura: dichiarazione formale della mancanza commessa. Possono comportare un avvertimento o una censura comportamenti deontologicamente scorretti, la cui rilevanza sia di entità tale da non importare le sanzioni della sospensione o della radiazione.
- b. sospensione per un periodo non inferiore al mese e non superiore all'anno. Opera automaticamente in caso di:
  - sospensione o divieto di esercizio di attività professionale disposti dalla legge;
  - interdizione temporanea dai pubblici uffici;
  - provvedimento di rinvio a giudizio o atto equivalente per un reato connesso con l'esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell'esercizio della professione.
- c. Possono comportare la sospensione comportamenti gravemente contrari agli interessi degli iscritti e/o gravemente scorretti deontologicamente.
- d. radiazione, in caso di:
  - dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici;
  - condanna per un reato connesso con l'esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell'esercizio della professione; alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.

## **Articolo 19 Procedimento e prescrizione**

Il Consiglio direttivo non può infliggere alcuna sanzione disciplinare, anche in ipotesi di sanzione di diritto, senza che l'interessato sia stato preavvertito, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni, per esporre le proprie ragioni e formulare le proprie difese, anche tramite proprio legale di fiducia specificamente nominato per atto scritto.

L'azione disciplinare è imprescrittibile per i fatti che comportano la radiazione, mentre negli altri casi è soggetta ai seguenti termini di prescrizione:

- 4 mesi per i fatti che comportano l'avvertimento;
- 8 mesi per i fatti che comportano la censura; ▪ due anni per i fatti che comportano la sospensione.

I termini decorrono dal momento in cui i fatti suscettibili di azione disciplinare sono portati a conoscenza del Consiglio direttivo.

## **Disposizione finale per l'Educatore Finanziario**

### **Art. 20 Sottoscrizione**

Per completare regolarmente l'iscrizione al Registro Educatori Finanziari AIEF, è necessario sottoscrivere ed inviare il presente documento, unitamente alla domanda di iscrizione all'indirizzo della Associazione indicando luogo di sottoscrizione, data e firma.

## **CAPITOLO III – DIRITTI E DOVERI**

### **Articolo 21 Responsabilità di AIEF nei confronti degli associati**

In base alle norme statutarie e deontologiche per cui AIEF si propone di rappresentare i professionisti dell'educazione finanziaria in Italia ed in Europa, l'Associazione deve:

- a. mantenere al centro le persone ed il loro valore come individui unici;
- b. stimolare in particolare i giovani, come cardine di tutta la nostra comunità;
- c. promuovere l'innovazione e la creatività, valorizzando lo spirito d'iniziativa di ciascun associato;
- d. fare in modo che gli associati si sentano sempre benvenuti e integrati nella vita sociale;
- e. cercare l'eccellenza nel suo lavoro, assicurando una leadership integra, trasparente e condivisa;
- f. insistere sull'importanza della collaborazione tra tutti per il raggiungimento dei fini sociali;
- g. assicurare l'adeguata formazione continua degli associati, affinché possano svolgere in modo adeguato e professionale i compiti deontologici;
- h. identificare i bisogni, trovare le risposte necessarie ed elaborare programmi ai quali gli associati possano partecipare, condividendone gli obiettivi;
- i. fornire agli associati la documentazione necessaria per essere aggiornati regolarmente sulle questioni concernenti l'Associazione e la professione dell'educazione finanziaria;
- j. fare in modo che tutti coloro che collaborano, a vario titolo con l'Associazione, prendano cognizione, condividano e si conformino al presente Codice.

### **Articolo 22 Diritti degli associati**

I rapporti tra l'Associazione ed i propri associati sono regolati dalle disposizioni dello Statuto, le normative in materia, dal Regolamento interno, dal Codice Deontologico e di comportamento.

Si specifica:

- a. **Compiti** – L'associato ha il diritto di essere formato in modo tale da avere le competenze necessario per svolgere al meglio il proprio mandato.
- b. **Uguaglianza** – L'associato ha diritto ad essere trattato, in ogni circostanza, in modo equo, indipendentemente da genere, razza, lingua, orientamento sessuale, convinzioni politiche, filosofiche o religiose.
- c. **Protezione** – L'associato ha diritto alla protezione dell'Associazione contro ogni ingerenza o aggressione dei quali sarà vittima in ragione della sua funzione. L'Associazione ha il dovere di prendere pubblicamente le sue difese, quando è vittima di accuse gravi non fondate, per ristabilire il suo onore e la sua reputazione.

- d. Libertà d'espressione – La libertà d'espressione è un diritto fondamentale dell'associato. Anche le critiche costruttive, infatti, trasmesse tramite i canali interni appropriati, contribuiscono al dinamismo interno dell'Associazione. Per quanto concerne le dichiarazioni all'esterno dell'Associazione, si rinvia alle disposizioni contenute negli articoli seguenti del presente Codice.
- e. Diritti di privacy – Il trattamento di dati personali, di notizie e fonti che rientrano nella sfera della privacy di ogni associato sono per legge tutelate. È dovere di tutti gli associati mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attività. È diritto di tutti gli associati rivendicare il rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità degli interessati, rientrando questa materia nella sfera della tutela delle libertà personali costituzionalmente garantite.
- f. Uguale trattamento – Gli associati hanno il diritto-dovere di garantire imparzialità e indipendenza nell'esercizio dei compiti e delle funzioni affidate, anche al fine di garantire la piena attuazione del principio della parità di trattamento dei cittadini.
- g. Buona Fede – È garantita a tutti la libertà di associarsi. Tale libertà deve compiersi in assenza di qualsiasi conflitto di interesse tra le proprie attività e quelle richieste dall'Associazione di appartenenza, in particolare qualora si arrivi a ricoprire cariche elettive all'interno di AIEF.

### **Articolo 23 Responsabilità degli associati nei confronti di AIEF**

Gli associati ad AIEF sono tenuti a:

- a. conoscere e osservare il presente Codice Deontologico e di comportamento, lo Statuto, il Regolamento interno e le principali normative che regolano l'ordinamento dell'Associazione e le attività degli associati stessi;
- b. agire secondo i 7 Principi Fondamentali indicati in premessa (Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità) e promuovere la loro diffusione, condividendo la politica di AIEF;
- c. rispettare le regole concernenti l'uso del logo/marchio e impedirne ogni abuso;
- d. essere consci che, utilizzando tale marchio, essi rappresentano l'Associazione ed i suoi ideali;
- e. prestare costantemente attenzione ai bisogni delle persone, anche quando non si sta svolgendo il proprio mandato specifico;
- f. espletare la professione senza discriminazione alcuna riguardo la nazionalità, il genere, la razza, l'orientamento sessuale, le opinioni politiche o le credenze filosofiche o religiose dei fruitori o beneficiari dei servizi svolti;
- g. rispettare il desiderio di discrezione di utenti /informazioni utilizzate in casi didattici e di studio;
- h. instaurare rapporti di lavoro positivi con gli altri associati e/o colleghi, prendendo coscienza dell'importanza dell'interazione;
- i. rispondere ai bisogni altrui con maturità, simpatia e professionalità.

### **Articolo 24 Doveri degli associati**

Gli associati sono tenuti ad agire in osservanza delle seguenti disposizioni:

- a. Lealtà – L'associato è legato ad AIEF da spirito e sentimenti di lealtà. Agisce secondo i Principi Fondamentali indicati in premessa e promuove la loro diffusione.
- b. Imparzialità – Nello svolgimento della propria mansione l'associato è onesto, imparziale ed equo. Evita qualunque comportamento arbitrario che possa recare danno a una persona, un gruppo o ad una qualunque entità. In ogni circostanza risponderà ai bisogni legittimi dell'individuo senza trattamento preferenziale o discriminazione alcuna riguardo la nazionalità, la razza, la lingua, il genere, le opinioni politiche, filosofiche o le credenze religiose.
- c. Indipendenza – L'azione dell'associato è basata sui Principi Fondamentali indicate in premessa, sul Codice Deontologico e di comportamento e sulle regole etiche adottate nel presente Codice. La sua condotta non può essere influenzata dai fattori esterni, compresi quelli di natura politica, né alterata da interessi personali.
- d. Responsabilità – L'associato, conscio dell'importanza dei propri compiti e delle correlate responsabilità, si comporta in modo tale da conquistare e mantenere la fiducia delle comunità nei



- confronti dell'Associazione, anche offrendo il miglior servizio possibile, nel rispetto dell'individuo e prestando costantemente attenzione ai bisogni delle persone.
- e. Competenza ed efficacia – L'associato agisce in base alle proprie competenze e conoscenze per eseguire al meglio e con rigore i servizi di formazione. Applica le procedure stabilite dall'Associazione con efficacia ed attenzione. Collabora per il miglioramento continuo dei processi interni all'Associazione
  - f. Responsabilità delle risorse – L'associato deve utilizzare le risorse disponibili per svolgere le attività di educazione finanziaria secondo i criteri di economicità e sostenibilità ambientale.
  - g. Rispetto del logo/marchio – L'associato agisce nel rispetto delle regole concernenti l'uso dell'emblema e ne impedisce ogni abuso.
  - h. Conflitto d'interesse – L'associato deve evitare il conflitto d'interesse nell'esercizio delle funzioni assegnate e agire nell'interesse superiore dell'attività di educazione finanziaria.
  - i. Regali – Una prudenza particolare è raccomandata all'associato allorché gli sono offerti regali in relazione alla sua attività. Quale regola generale l'interessato scoraggerà il dono di qualunque regalo che non sia di modico valore.
  - j. Pubblicazioni e Conferenze – È vietato all'associato, se non autorizzato, il rilascio di interviste a soggetti terzi, l'organizzazione di conferenze stampa o la pubblicazione di testi o articoli relativamente ad attività o materie rientranti nei compiti e nelle finalità istituzionali di AIEF. Nel rispetto dell'applicazione del medesimo criterio sono disciplinate le richieste di collaborazione di Enti, Istituti ed Organismi per l'elaborazione di dati statistici, storici, sociologici e scientifici riguardanti l'Associazione. Tutti i documenti prodotti dall'Associazione sono riservati. Riservatezza – La disponibilità e la trasparenza dell'amministrazione pubblica non esentano l'associato dal dovere di discrezione e riservatezza: questi non può comunicare, in qualunque forma, ad una persona non qualificata, documenti o informazioni delle quali viene a conoscenza in occasione delle sue funzioni e non potrà renderli pubblici. Lo stretto rispetto delle regole relative all'accesso ed alla diffusione delle informazioni costituisce un obbligo fermo ed ogni mancanza sarà suscettibile di misure disciplinari e – ricorrendone le circostanze - di denuncia penale.
  - k. Denunce – Nel quadro delle proprie funzioni, l'associato è tenuto a informare per vie interne ogni irregolarità che avrà constatato. È peraltro fondamentale astenersi dal rilasciare dichiarazioni eventualmente diffamatorie rivolte all'Associazione, privilegiando quindi le vie gerarchiche interne per ogni tipologia di segnalazione e commenti faziosi o di denuncia. Facendo ciò l'interessato ha il dovere di assicurarsi dell'esattezza e della pertinenza delle sue affermazioni.

### Per accettazione

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_